COMUNE DI MARCIANA MARINA

PROVINCIA DI LIVORNO

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA AMMINISTRATIVA

N. 256 del 28/12/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO ANNO 2015 A FAVORE DEL COMUNE DI PORTOFERRAIO PER SUCCESSIVA CORRESPONSIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DR. MICHELE PINZUTI.

Il RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Antonella Adriani

a cura della Ragioneria

Esecutivo il 29/12/2017

Emesso mandato n. il

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO ANNO 2015 A FAVORE DEL COMUNE DI PORTOFERRAIO PER SUCCESSIVA CORRESPONSIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DR. MICHELE PINZUTI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Vista:
- la deliberazione di C.C. n. 21 del 23/3/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017;
- la deliberazione di G.C. n. 30 del 28/3/2017, esecutiva, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2017;

Visto il D.L. 24/6/2014 n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" pubblicato sulla G.U. del 24 giugno 2014 n. 144, convertito in Legge n. 114 dell'11/8/2014, pubblicata sulla G.U. del 18/8/2014, n. 190 S.O.;

Visto, in particolare, l'art. 10 "*Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria*", del D.L. 90/2014, così come convertito in L. 114/2014, che ha ridisegnato la nuova disciplina in materia di ripartizione e liquidazione dei diritti di rogito inerenti l'attività ex art. 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000;

Atteso che l'art. 10 di cui sopra abroga l'art. 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 e sostituisce l'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973 n. 734 sancendo che "*Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia*" e al comma 2-bis prevede che "*Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30. Secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento*";

Considerato che in ordine all'interpretazione della norma sopra citata, si configurano sostanzialmente due orientamenti:

- un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui "*alla luce della previsione di cui all''articolo 10, comma 2 bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C*", e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali;

- un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni recentemente espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016, e da ultimo nelle statuizioni di diverse sentenze del Giudice del Lavoro, e segnatamente:

- Tribunale del lavoro di Milano sentenze nn. 1539/2016 del 18.05.2016, 2516/2016 del 29.09.2016, 1386/2017 del 26.06.2017 e **2586/2017 del 05.10.2017 (con condanna alle spese per il Comune)**
- Tribunale del lavoro di Bergamo sentenze nn. 762/2016 del 29.09.2016 e 30/2017 del 18.01.2017
- Tribunale del lavoro di Taranto sentenza n. 3269/2016 del 17.10.2016
- Tribunale del lavoro di Brescia sentenze nn. 1486/2016 del 25.11.2016 e 75/2017 del 23.01.2017
- Tribunale del lavoro di Verona sentenza n. 23/2017 del 26.01.2017
- Tribunale del lavoro di Monza sentenza n. 46/2017 del 31.01.2017
- **Tribunale del lavoro di Potenza sentenza n. 411/2017 del 20.04.2017 (con condanna alle spese per il Comune)**
- **Corte di Appello di Brescia sentenza n. 47 del 18.05.2017 (con condanna il Comune alle spese delle due fasi di giudizio)**
- Tribunale del lavoro di Pordenone sentenza n. 77/2017 del 18.07.2017
- **Tribunale del lavoro di Parma sentenza n. 250/2017 del 26.10.2017 (con condanna alle spese per il Comune)**
- Tribunale del lavoro di Monza sentenza n. 46/2017 del 31.01.2017
- Tribunale del lavoro di Sassari sentenza n. 507 del 09.08.2017
- Tribunale del lavoro di Busto Arsizio sentenze nn. 307/2017 del 03.10.2016, 438/2017 del 08.11.2017 e **446/2017 del 13.11.2017 (con condanna alle spese per il Comune)**
- **Tribunale del lavoro di Perugia sentenza n. 462/2017 del 06.12.2017 (con condanna alle spese per il Comune)**

secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

Ritenuto che tale secondo orientamento, oltre ad apparire più rispondente al testo della norma in argomento, è stato peraltro suffragato dalle numerose sentenze sopra citate che sono state pronunciate da diversi Giudici del lavoro sopra citati, che hanno evidenziato (per tutte il Tribunale di Milano nella sentenza n. 1539/2016) che: *La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente"....Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica";*

Vista, altresì, la Sentenza del 5 ottobre 2017 n. 2586 del Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro, con la quale il Giudice del Lavoro è stato chiarissimo nello stigmatizzare quanto deciso dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti nel parere n. 21/2015, secondo la quale, alla luce della previsione di cui all'art. 10, c. 2-bis del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni, nella L. n. 114/2014, i diritti di rogito competono solo ai segretari di fascia C ed ha condannato il Comune a pagare al segretario arretrati, interessi, spese accessorie e spese di giudizio;

Atteso che, secondo i giudici del Tribunale di Milano, quanto statuito dalla Corte dei Conti non è condivisibile poiché contrario all'art. 10, c. 2 –bis citato, che non fa distinzioni tra fasce contrattuali e fra trattamenti stipendiali, ritenendo rilevante la qualifica di appartenenza, tenuto conto che la Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 75/2016, ha riconosciuto che la norma in questione si applica "*solo ai segretari dei comuni senza dirigenti attribuendo l'intero importo del diritto di rogito compresi, quindi, anche i segretari comunali di fascia B";*

Rilevato che:

- la giurisprudenza giuslavorista, ormai costante nell'affermare che i segretari delle fasce A e B che operano in enti privi di dirigenti e svolgono le funzioni di ufficiale rogante hanno il diritto di percepire i compensi per il rogito dei contratti, recentemente ha iniziato a riconoscere gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle somme dovute al segretario comunale condannando i Comuni soccombenti alle spese di lite;
- anche la Corte costituzionale con la suddetta sentenza n. 75/2016, ha espresso, sebbene in via incidentale, il seguente orientamento, sulla questione:
    - i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari di fasce A, B e C che operano in comuni privi di dirigenti;
    - i diritti non sono attribuiti ai segretari delle fasce A e B se nei loro comuni è presente del personale di qualifica dirigenziale;
    - i diritti sono comunque sempre attribuiti nella fascia C;
- ad oggi, tutti i segretari che hanno ritenuto di aprire un contenzioso con il loro comune hanno sempre vinto il ricorso;

Atteso, pertanto, che per effetto dell'avvenuta abrogazione delle percentuali di ripartizione, è dovuta la liquidazione in favore del segretario comunale dell'importo dei diritti di rogito al 100%, sino al raggiungimento del limite di 1/5 dello stipendio in godimento;

Visto l'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. dove, al comma 4 lett.c) si afferma che il Segretario Comunale e Provinciale roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

Vista la Sentenza regionale della Corte dei Conti della Lombardia, che con deliberazione n. 175/2015, si è espressa in merito alla possibilità per il segretario comunale titolare del servizio di segreteria in convenzione, di percepire i compensi per il rogito per l'attività svolta quale ufficiale rogante presso il Comune convenzionato non provvisto di dipendenti con qualifica dirigenziale, chiarendo che la misura del quinto dello stipendio, su cui parametrare il tetto massimo dei diritti di rogito erogabili, deve essere calcolata sul trattamento economico complessivamente fruito da parte del singolo segretario comunale;

Dato atto che questo Ente non ha, nella propria dotazione organica, figure dirigenziali;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30/9/2015 con la quale è stata costituita la Segreteria Comunale convenzionata tra i Comuni di Marciana Marina e Portoferraio - Comune Capofila - e approvato contestualmente lo schema di convenzione, dando atto che, a decorrere dalla data del 1 ottobre 2014, il titolare della Segreteria Comunale è il Dott. Michele Pinzuti, segretario di fascia A;

Vista la Convenzione stipulata tra i Comuni di Portoferraio e Marciana Marina per l'esercizio in forma associata delle funzioni di Segretario Comunale ed in particolare l'art. 6 che regola i rapporti finanziari secondo cui il Comune Capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale;

Dato atto che con provvedimento n. 2866 del 5/10/2015 il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali disponeva lo scioglimento della convenzione di segreteria di classe 1/B tra i Comuni di Portoferraio e Marciana Marina con decorrenza da tale data;

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 119 dell'11/6/2015 con la quale si liquidava a favore del Comune di Portoferraio, in qualità di Comune Capo Convenzione, l'importo di € 2.169,69 per la successiva erogazione al Segretario Comunale Dr. Michele Pinzuti corrispondente ai diritti di rogito dovuti per i contratti Rep. n. 373 del 13.3.2015, n. 374 del 27.3.2015, n. 375 del 10.4.2015, 376 del 10.4.2015, 377 del 24.4.2015, 378 del 24.4.2015, 379 del 5.5.2015 stipulati dal segretario stesso per conto del Comune di Marciana Marina;

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 313 del 30/12/2016 con la quale veniva accantonato in un apposito fondo nominativo l'importo di € 553,64 a favore dell'ex Segretario del Comune di Marciana Marina Dr. Michele Pinzuti per i diritti di rogito dovuti per i contratti stipulati per conto del Comune di Marciana Marina, imputandoli al capitolo n. 101020111000 "Segretario generale diritti di rogito";

Dato atto che il Dr. Michele Pinzuti ha rogato, nel periodo dal 5 maggio al 22 settembre 2015 per conto del Comune di Marciana Marina i contratti Rep. n. 380 del 5/5/2015, 381 del 3/7/2015, 382 del 22/9/2015 e 383 del 22/9/2015;

Viste le numerose richieste pervenute da parte del Dr. Michele Pinzuti richiedenti la liquidazione dei diritti di rogito ed in particolare:

- la nota prot. n. 7641 del 25/10/2017 con la quale chiedeva il pagamento dei diritti di rogito riscossi dal Comune per i contratti da lui rogati e autenticati nel periodo dal 2014 al 2015, impegnandosi ed obbligandosi alla immediata restituzione delle somme qualora dovesse intervenire una norma interpretativa del comma 2-bis dell'art. 10 del D.L. 90/2014 che ne sancisca, sin dall'origine, una diversa e più restrittiva lettura, riservandosi la possibilità di rivolgersi al Giudice del Lavoro in caso si riscontro negativo alla richiesta;
- la diffida formale per il pagamento dei diritti di rogito, acquisita al protocollo dell'Ente al numero 8545 del 28/11/2017 con la quale, ricordando le decisioni del Giudice del Lavoro – da ultimo quella del Tribunale di Milano – univoche nel riconoscere il diritto al pagamento dei diritti di rogito maturati nello svolgimento dell'attività di Segretario Comunale rogante nel suo Comune, privo di figure dirigenziali, lo stesso dichiarava la decisione di agire presso la competente autorità giudiziaria con aggravio di spese, in caso di inerzia da parte del Comune alla liquidazione dei diritti di rogito;

Considerato che il possibile contenzioso a cui si esporrebbe l'ente negando al segretario la richiesta di liquidazione avrebbe con tutta probabilità esito negativo, e comporterebbe anche un ulteriore esborso finanziario per le necessarie spese legali, nella considerazione che le ultime Sentenze del Giudice del Lavoro condannano i Comuni al pagamento delle spese legali;

Ritenuto per quanto sopra di liquidare i diritti di rogito introitati dal Comune per l'anno 2015 al Segretario comunale Dott. Michele Pinzuti nel limite massimo di un quinto dello stipendio di godimento, precisando che detti diritti risultano introitati al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, che verranno pertanto scorporati dalla somma introitata in sede di liquidazione (Corte dei Conti, Sez. Autonomie n. 21 del 24/6/2015);

Vista l'attestazione di regolarità del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/1990, resa dal Responsabile del Procedimento, che attesta la regolarità e la legittimità del presente atto;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con atto della Giunta Comunale n. 101 del 29/10/2013;

Visto il Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di C.C. n. 54 del 22/12/2015;

Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 4 del 17/4/2013;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che né la sottoscritta, in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa, né la Responsabile del Procedimento Dott.ssa Federica Franceschini si trovano in alcuna situazione di

conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Marciana Marina;

Dato atto che la presente determinazione diventerà esecutiva con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi degli artt. 31 e 32 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ed in base al Provvedimento del Sindaco n. 18/2017 del 19 ottobre 2017 con cui la scrivente è stata nominata, a far data dal 19 ottobre 2017 e fino al 10 marzo 2018, Responsabile dell'Area Amministrativa con conferimento dell'incarico di Posizione organizzativa dell'Area Amministrativa;

DETERMINA

1) – Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

2) – Di accogliere la domanda presentata dall'ex Segretario Comunale del Comune di Marciana Marina Dr. Michele Pinzuti, relativa al pagamento dei diritti di rogito per i contratti dallo stesso rogati per conto di questo Ente, limitatamente alla liquidazione dei diritti di rogito riferiti all'anno 2015 non ancora erogati.

3) – Di prendere atto che nel periodo dal 5 maggio al 22 settembre 2015 sono stati rogati dal Dr. Michele Pinzuti i contratti Rep. n. 380 del 5/5/2015, 381 del 3/7/2015, 382 del 22/9/2015 e 383 del 22/9/2015 ed incassati i relativi diritti di rogito ammontanti complessivamente ad € 553.64 (a lordo dei contributi previdenziali, pari al 23,8% ed IRAP 8, 5%, da scorporare) (Corte dei Conti, Sez. Autonomie n. 21 del 24/6/2015).

4) – Di liquidare a favore del Comune di Portoferraio, in qualità di Comune Capofila della Convenzione tra i Comuni di Portoferraio e Marciana Marina per l'esercizio in forma associata delle funzioni di segretario comunale - sciolta a far data dal 5/10/2015- l'importo di € 553,64, mediante imputazione al capitolo n. 101020111000 "Segretario Generale diritti di rogito" del bilancio di previsione 2017 (come da impegno n. 415/2017 reimputato a residuo) per la successiva erogazione all'ex Segretario Comunale del Comune di Marciana Marina, Dott. Michele Pinzuti.

5) – Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Personale del Comune di Portoferraio, ai sensi della convenzione di segreteria stipulata tra il Comune di Marciana Marina e il Comune di Portoferraio, per la liquidazione di quanto dovuto al Segretario Comunale Dott. Michele Pinzuti accertando che la somma spettante al segretario sia contenuta nel limite di 1/5 dello stipendio allo stesso attribuito.

6) - Di dare atto che il Segretario Comunale Dr. Michele Pinzuti ha assunto l'impegno alla restituzione delle somme che gli saranno liquidate, nel caso dovesse intervenire una norma interpretativa del comma 2-bis dell'art. 10 del D.L. 90/2014, che sancisca, fin dall'origine, una diversa e più restrittiva interpretazione della norma.

7) – Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, esprimendo parere favorevole ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL e del D.L. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012.

8) – Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell'Area contabile per il rilascio del parere di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché per gli ulteriori adempimenti di competenza.

9) – Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio Comunale per n. 15 giorni consecutivi.

10) – Di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 sul sito istituzionale del Comune alla voce "Amministrazione Trasparente".

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Antonella Adriani

Comune di Marciana Marina

Certificato di Impegno del 29/12/2017

Impegno N.: 1282 / 2017 Importo: 553,64

Capitolo/Art.: 101020111000 / 0 Codice: 01021 Resp: ADRIANI ANTONELLA

SEGRETARIO GENERALE.DIRITTI DI ROGITO.

Beneficiario: COMUNE DI PORTOFERRAIO

Oggetto: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO ANNO 2015 A FAVORE DEL COMUNE DI PORTOFERRAIO PER SUCCESSIVA CORRESPONSIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DR. MICHEL

Delibera: AA-256/2017 IN ATTESA DI ESECUTIVITA'

Stanziamento: 13.050,00

Impegnato: 5.553,64

Disponibilità: 7.496,36

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO

RAG. SEGNINI DANIELE

COMUNE DI MARCIANA MARINA

DETERMINAZIONE N. 256 del 28/12/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO ANNO 2015 A FAVORE DEL COMUNE DI PORTOFERRAIO PER SUCCESSIVA CORRESPONSIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DR. MICHELE PINZUTI.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO

Art. 6 della Legge n. 241/1990

Il Responsabile del Procedimento

Designato ai sensi dell'art. 5, comma 1, Legge n. 241/1990

Compiuta l'istruttoria e valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento finale, attesta la regolarità e la legittimità del procedimento nonché la legittimità del presente atto che viene trasmesso, unitamente alla connessa documentazione, al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'adozione.

Marciana Marina, 28/12/2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Federica Franceschini

VISTO

Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Daniele Segnini

Marciana Marina, 29/12/2017